

STATUTO

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
ORATORIO DELLA MORTE 11

Numero REA: BR - 72333

Codice fiscale: 01629440742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n.2336 di Rep. e n.1405 di Racc.	
	STATUTO	
	della	
	"INSIEME COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art.1 - Denominazione - durata	
	E' costituita la società cooperativa denominata "INSIEME Co-	
	operativa sociale".	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può esse-	
	re prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	Art.2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Francavilla Fontana.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art.3 - Scopo ed attività mutualistica	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera b), del-	
	la legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai	
	soci cooperatori che a terzi beni e servizi di particolare	
	rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ot-	

	tenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la	
	sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa per-	
	segue quindi, unitamente all'interesse dei soci cooperatori,	
	utenti e fruitori dei servizi sociali, finalità generali di	
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone	
	disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sani-	
	taria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istru-	
	zione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti	
	e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sot-	
	to il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire,	
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forn-	
	ti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di in-	
	tervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla con-	
	dizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	Art.4 - Attività sociale	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso	
	le attività previste alla lettera b) del comma 1° dell'art.1	
	della legge 8 novembre 1991 n.381, consistenti nella gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi quali, a titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo:	
	a) sviluppare il turismo regionale, nazionale ed internazio-	

	nale e promuovere un'adeguata azione coordinata con le orga-	
	nizzazioni nazionali ed estere, regionali, enti locali, per	
	sviluppare le attività turistiche in virtù di quanto previsto	
	da statuti e regolamenti;	
	b) svolgere attività turistiche, servizi turistici, campi	
	scuola, scambi interculturali, soggiorni studio, turismo so-	
	ciale, ecologico, responsabile e sostenibile, gestione di	
	centri e case vacanze, ostelli e strutture alberghiere, agen-	
	zie viaggi e turismo;	
	c) sviluppare adeguate azioni per l'acquisizione di nuove	
	correnti turistiche stabilendo collegamenti con organizzazio-	
	ni anche straniere, predisponendo piani promozionali special-	
	mente per lavoratori e studenti;	
	d) sollecitare con opportune azioni il potenziamento dell'i-	
	struzione professionale turistica, promuovendo corsi di spe-	
	cializzazione onde preparare il personale necessario a tutte	
	le funzioni legate al turismo;	
	e) organizzare, in concerto con altre strutture o associazio-	
	ni, corsi di formazione professionale legati al turismo, alla	
	cultura, al teatro, all'animazione.	
	f) progettare e realizzare pacchetti turistici di uno o più	
	giorni;	
	g) organizzare e promuovere passeggiate a piedi, in bici, a	
	cavallo o con altro mezzo di locomozione o per via aerea;	
	h) acquisire auto e/o altro mezzo di locomozione per l'eser-	

	cizio dell'oggetto sociale con utilizzo a favore dei soci o	
	noleggio a terzi;	
	i) organizzare mostre, mostre-mercato, fiere, concorsi e con-	
	gressi;	
	l) organizzare convegni, seminari e incontri culturali;	
	m) acquisire e gestire strutture e servizi turistici, cultu-	
	rali, teatrali e di animazione.	
	n) conduzione, controllo e manutenzione delle strutture sopra	
	descritte;	
	o) curare la produzione, la redazione, la distribuzione di	
	materiale di stampa, cinematografico e audiovisivo, la loro	
	commercializzazione e tutto ciò che è necessario o utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	p) realizzare oggetti dell'artigianato e commercializzarli	
	sia in Italia che all'estero e viceversa;	
	q) produrre e/o commercializzare prodotti agro-biologici, a-	
	limentari, dolciari e dell'allevamento;	
	r) gestire strutture agro-turistiche e/o mense di ristorazio-	
	ne.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I. (associazione temporanea di imprese) per lo svolgi-	
	mento delle attività previste nel presente Statuto; potrà ri-	
	chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Eu-	
	ropea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o orga-	

	nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, la Cooperativa potrà compie-	
	re tutte le operazioni commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, com-	
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore	
	di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi	
	oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La coopera-	
	tiva può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizza-	
	ti al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della	
	normativa tempo per tempo vigente.	
	La Cooperativa potrà aderire a Consorzi o altre Associazioni.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie fi-	
	nalità generali, la cooperativa potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate,	
	compresa la rappresentanza di altre ditte, nonché compiere	
	tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992,	

	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato.	
	Art.5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	Fermi restando i regolamenti già adottati, possono essere re-	
	datti regolamenti che determinino i criteri e le regole ine-	
	renti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra coope-	
	rativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli ammini-	
	stratori, devono essere approvati dall'assemblea con le mag-	
	gioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modifi-	
	cazioni dell'atto costitutivo.	
	Art.6 - Normativa applicabile	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera;	
	2) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa so-	

	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) le norme del codice civile relative alle società coopera-	
	tive;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
	la società a responsabilità limitata).	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. de-	
	termina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza	
	indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello	
	statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Art.7 - Numero e requisiti dei soci	
	II numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coope-	
	rativa si scioglie.	
	Possono essere soci le persone fisiche che per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, pre-	
	parazione teorico - pratica, nonché capacità ed esperienza	

	professionale atta alle mansioni da svolgere, possono parte-	
	cipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci, possono al-	
	tresi essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività della cooperativa.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione	
	sul territorio della attività sono identiche od affini al-	
	l'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.8 - Soci in prova	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	

	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	

	e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art.9 - Soci volontari	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	

	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei	
	soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero comples-	
	sivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili	
	della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'at-	
	tività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ri-	
	storni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci	
	lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguen-	
	ti precisazioni:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla	
	remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di di-	
	stribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.)	

	sono applicabili anche ai soci volontari;	
	2) – le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applica-	
	no anche ai soci volontari;	
	3) – ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società per azioni o sulle società a responsabilità li-	
	mitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;	
	4) – non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in	
	prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);	
	5) – per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari	
	è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art.	
	2530, comma 1, c.c.);	
	6) – si applica ai soci volontari la regola del voto capita-	
	rio (art. 2538 c.c.);	
	7) – della maggioranza degli amministratori, riservata ai so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	Art.10 - Procedura di Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute; c) i motivi della richiesta; d) l'ammontare del	

	capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà co-	
	munque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; e)	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed ai re-	
	golamenti legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), e), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la	
	forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione del-	
	l'organo sociale che ha autorizzato la domanda; e) la qualità	
	della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e al-	
	l'attività della cooperativa, nonché in relazione agli inte-	
	ressi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere con-	
	to: delle dichiarazioni contenute nella domanda, della docu-	
	mentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione co-	
	munque acquisita, della effettiva e concreta capacità della	
	cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a sod-	
	disfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità	
	della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta	

	capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	propri soci. L'ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere	
	motivato e deve essere comunicato agli interessati entro ses-	
	santa giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,	
	delibera su tale argomento in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al	
	bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni: assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.11 - Diritti partecipativi	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in con-	
	formità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto	
	il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli ammini-	
	stratori.	
	Art.12 - Obblighi dei soci	
	II socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente de-	
	terminato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazio-	

	ne del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita	
	dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese	
	di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	Art.13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 14 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio può aver luogo: 1) per il mancato pa-	
	gamento della quota sottoscritta; 2) per gravi inadempienze	
	delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	
	sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per	
	mancaza o perdita dei requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società; 4) per l'esercizio, in proprio, da parte	
	del socio imprese che, per dimensioni, tipologia, e disloca-	
	zione sul territorio della attività, sono identiche o affini	

	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi por-	
	re in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 5)	
	per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici; 6) per fallimento del socio; 7) negli altri	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'esclusio-	
	ne è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da	
	parte degli amministratori stessi al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il	
	socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-	
	stici pendenti.	
	Art.16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al successivo articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Art.17 - Liquidazione e rimborso della quota	

	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio. Essa comprende: a) il valore no-	
	minale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale; b) il rimborso del sovrapp-	
	rezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della so-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-	
	segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo	
	amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento,	
	in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A	
	fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	
	Art.18 - Responsabilità dei soci cessati	
	II socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	

	to per liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo	
	stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi	
	del socio defunto.	
	Art.19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato da un numero il-	
	limitato di partecipazioni del valore non inferiore ad euro	
	25,82 (venticinque virgola ottantadue);	
	b) dalla riserva legale;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art.20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del-	
	l'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e	
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-	
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari catego-	
	rie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni	
	del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed al-	
	l'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	

	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, let-	
	tera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio dei particolari destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	

	società, e della relativa remunerazione.	
	Art.21 - Capitale sociale	
	II capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e massimo	
	secondo le disposizione di legge. Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al li-	
	mite previsto dalla legge.	
	Art.22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di	
	ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione	
	bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del	
	bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla reda-	
	zione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società.	
	Art.23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	

	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art.24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I	
	criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qua-	
	lità dei beni o servizi acquisiti dal socio e/o alla qualità	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Art.25 - Decisioni dei soci - Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che,	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte,	
	in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art.26 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	

	del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'o-	
	ra per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere invia-	
	to ai soci e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero conse-	
	gnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-	
	vento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in	
	tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle de-	
	liberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore	
	non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purché nel territorio nazionale.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, nei casi previsti dalla legge.	

	Art.27 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	
	validamente costituita e delibera validamente con le maggio-	
	ranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci,	
	previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata, se non derogate dalla speci-	
	fica disciplina delle società cooperative.	
	Art.28 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Art.29 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-	
	dicare il nome del rappresentante; essa deve essere conserva-	
	ta dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	
	soci.	
	Art. 30 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	

	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-	
	no alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori	
	sono rieleggibili.	
	Art.31 - Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di ammini-	
	strazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede socia-	
	le, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta	
	dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni	
	prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale	
	se nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni	
	prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del	

	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio di am-	
	ministrazione è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione	
	delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal-	
	l'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazio-	
	ni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le de-	
	liberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro	
	diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deli-	
	bere assembleari, in quanto compatibili.	
	Art.32 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico	
	competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determi-	
	nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art.33 - Deleghe	
	II Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	

	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati rife-	
	riscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sinda-	
	cale, se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo,	
	se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di	
	cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in o-	
	gni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di ammi-	
	nistrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segreta-	
	rio del consiglio di amministrazione, se nominato, o altri-	
	menti un membro designato dal presidente. Per la convocazio-	
	ne, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecuti-	
	vo valgono le norme previste per il consiglio di amministra-	
	zione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei	
	componenti.	
	Art.34 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore	
	Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita.	
	Art.35 - Rimborso e compensi degli amministratori	

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a fa-	
	vore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una	
	indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	Art.36 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Art.37 - Collegio Sindacale e Revisore contabile	
	La nomina da parte dei soci del Collegio Sindacale è facolta-	
	tiva finché non ricorrano le condizioni di cui all'articolo	
	2477 codice civile.	
	Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplen-	
	ti, aventi i requisiti prescritti dalla legge; essi durano in	
	carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio del terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il	
	Collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui all'ar-	
	ticolo 2403 e seguenti del codice civile.	
	Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore, i-	

	scritto nel registro dei revisori contabili presso il Mini-	
	sterio della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica tre esercizi con scadenza alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio del	
	terzo esercizio della carica.	
	Il revisore svolge le funzioni di controllo contabile di cui	
	all'articolo 2409 ter del codice civile.	
	Art.38 - Scioglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art.39 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	

32 di 32